

Codice A1604C

D.D. 4 marzo 2024, n. 123

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile Cascina Morlot, ubicato nel Comune di Sezzadio (AL) e gestito dalla Società Gestione Acqua S.p.A..



ATTO DD 123/A1604C/2024

DEL 04/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile Cascina Morlot, ubicato nel Comune di Sezzadio (AL) e gestito dalla Società Gestione Acqua S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "Alessandrino", d'intesa con la Società Gestione Acqua S.p.A. - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 23/5/2023 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Cavalli - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del nuovo pozzo potabile *Cascina Morlot*, ubicato nel Comune di Sezzadio (AL) - dati catastali di ubicazione dell'opera di presa: foglio di mappa n. 19, mappale n. 279.

La perforazione del pozzo è stata autorizzata - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - con la determinazione prot. n. 2004-0041789 del 31/3/2004 della Provincia di Alessandria; precedentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29/6/2002, il Comune di Sezzadio (AL) aveva approvato il progetto dei lavori del nuovo pozzo. Attualmente l'area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 1/9/2023, ha richiesto al proponente di integrare la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari inizialmente trasmessa con una descrizione delle caratteristiche ambientali e agronomiche del territorio in cui ricade la captazione, nonché dei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia e le strategie di conduzione agronomica dei terreni individuati dalla stessa proposta di Piano con una sezione inerente le modalità di gestione fosfo-potassica di cui all'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006.

In riferimento all'istanza in oggetto, con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento

amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell'8/6/2023 e che, in attesa della documentazione integrativa, il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04C, verificata la conformità della documentazione integrativa, provvederà a riavviare il procedimento stesso e ad adottare il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.

Il proponente - Gestione Acqua S.p.A. - con nota in data 20/12/2023, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Il pozzo *Cascina Morlot* è ubicato in località Roncarino a Est del concentrico principale, nei pressi del torrente Stanavazzo in sponda orografica sinistra, a una quota altimetrica di circa 140 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, il Foglio 70 "Alessandria" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 ascrive l'area in cui si colloca il pozzo a sedimenti fluviali attribuiti ai depositi terrazzati dei corsi d'acqua che, nel corso del Pleistocene superiore e dell'Olocene, scendevano con direzione Nord/Nord-Ovest e hanno colmato la depressione Padana e, in particolare, la conca alessandrina con sedimenti grossolani di ghiaia e sabbia intercalati da argille, limi e sabbie fini, per una potenza complessiva di oltre 100 metri, come risulta dall'esame delle stratigrafie più significative presenti nella documentazione idrogeologica a corredo dell'istanza. Il basamento di argille limose del quaternario marino, passanti ad argille marnose sempre più compatte, si ritrova a quote variabili da -100 a -120 metri dal piano-campagna e sostiene un sistema di falde confinate e in pressione continuamente alimentate dalle acque di infiltrazione che dai rilievi collinari posti più a Sud si manifestano in terreni dotati di elevata permeabilità, con una direzione preferenziale del deflusso idrico sotterraneo orientato verso Nord/Nord-Ovest. Le rocce prevalenti nel sottosuolo sono costituite, quindi, da alternanze irregolari di ghiaie, sabbie, ghiaie più grossolane, argille e limi con andamento lentiforme, mentre in superficie prevalgono sedimenti recenti più grossolani per uno spessore di circa 15 metri contenenti la falda freatica, alimentata prevalentemente dalle acque di sub-alveo del torrente Stanavazzo, con una sensibile escursione stagionale.

Il pozzo, profondo 102 metri dal piano-campagna, filtra tra -53,33 e -71,34 metri, tra -71,49 e -77,53 metri, tra -81 e -84 metri, tra -88 a -91 metri e tra -94 e -100 metri e ha una portata in concessione di 25 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo - ubicato a una quota di 140 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 90 metri s.l.m., ovvero a -50 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, lo stesso risulta conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Nell'ambito degli studi per la ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo *Cascina Morlot* sono state eseguite - per determinare le caratteristiche idrodinamiche delle falde profonde emunte - una prova di pompaggio a gradini e una di lunga durata, rispettivamente in data 12/10/2021 e 3/2/2022. Il livello statico della falda è stato misurato a -28,40 metri di profondità dal piano-campagna, mentre il livello dinamico è stato misurato a -30,66 metri dal piano-campagna. I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti nelle prove effettuate nel novembre 2005 nello stesso pozzo,

risultando correlabili e non evidenziando significative differenze (avendo allora misurato un abbassamento del livello dinamico alla portata di 25 l/s pari a 2,26 metri).

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il sistema numerico di calcolo WHPA modulo RESSQC (U.S. EPA, 1993) - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima in concessione, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 25 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile, ottenuto confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie (in particolare G.O.D. e DRASTIC) e una direzione di deflusso della falda superficiale verso Nord/Nord-Ovest.

In assenza di una ricostruzione piezometrica certa dell'acquifero profondo captato dal pozzo a causa della mancanza di idonei punti di monitoraggio che permettano di determinare con precisione il gradiente idraulico e l'orientazione e la direzione di flusso della falda profonda, l'area di salvaguardia è stata dimensionata - come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 - orientandola, in via cautelativa, lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“PROVINCIA DI ALESSANDRIA - COMUNE DI SEZZADIO - PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEL POZZO IDROPOTABILE SITO IN LOCALITA' RONCARINO PERFORATO NEL 2005 POZZO C.NA MORLOT - ELABORATO PLANIMETRIA CATASTALE: Foglio 19 - Particella n. 279 - Foglio 18 - SCALA: 1:2.000 - DATA: Maggio 2022”*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Cavalli - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate da tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza. L'edificio di C.na Morlot risulta posizionato al limite della zona di rispetto allargata, in una posizione laterale rispetto al deflusso idrico sotterraneo e a una quota altimetrica rialzata, ovvero alla sommità del versante.

L'ARPA - Dipartimento Provinciale della Provincia di Alessandria - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19/3/2007 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di

rischio effettuata dal proponente e ha evidenziato che non vi sono elementi ostativi all'approvazione dell'area di salvaguardia.

L'ASL di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Sede di Alessandria, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16/8/2010 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole all'utilizzo a scopo potabile del nuovo pozzo *Cascina Morlot*, evidenziando che è stata ispezionata la testata dello stesso e si è concluso così positivamente tutto l'iter procedurale necessario per l'immissione in rete delle acque emunte.

Dal momento che dai campionamenti stagionali effettuati è emerso un modestissimo inquinamento batteriologico, nella medesima nota, la stessa ASL ha richiesto all'Ente gestore di essere contattata, con congruo anticipo, in quanto è necessario un ulteriore campionamento di verifica, previa posizionamento di un cloratore, precisando che l'acqua del pozzo potrà essere utilizzata solo dopo gli esiti di detto campionamento.

Le aree agricole ricadenti all'interno delle zone di rispetto del pozzo *Cascina Morlot* sono interessate dalla presenza di prati e di aree boscate. Nell'areale circostante l'area di salvaguardia l'utilizzo agricolo prevalente del suolo è la rotazione di cereali vernini con prati, erbai di graminacee o erba medica.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero trascurabile e da una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa e basso potenziale di adsorbimento e, conseguentemente, presentano una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una moderata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 8/6/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il nuovo pozzo potabile *Cascina Morlot*, ubicato nel Comune di Sezzadio (AL) e gestito dalla Società Gestione Acqua S.p.A., non è ricompreso tra quelli "da definire" nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", in data 22/12/2008.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione

che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e del manufatto di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dello stesso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di accesso ai fondi agricoli che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Sezzadio (AL) n. 15 del 29/6/2002, con il quale è stato approvato il progetto dei lavori del nuovo pozzo;

vista la determinazione prot. n. 2004-0041789 del 31/3/2004, con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato - ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - la perforazione del nuovo pozzo potabile *Cascina Morlot*, ubicato nel Comune di

Sezzadio (AL) e che sarà gestito dalla Società Gestione Acqua S.p.A.;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento Provinciale della Provincia di Alessandria - in data 19/3/2007 - prot. n. 38938/SC07;

vista la nota dell'ASL di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Sede di Alessandria - in data 16/8/2010 - prot. n. 87823;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 - "*Alessandrino*", in data 23/5/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 1/9/2023 - prot. n. 00115825/2023, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

vista la nota di Gestione Acqua S.p.A., in data 20/12/2023 - prot. n. 00183312/2023, di trasmissione delle integrazioni richieste;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile *Cascina Morlot*, ubicato nel Comune di Sezzadio (AL) e gestito dalla Società Gestione Acqua S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato *"PROVINCIA DI ALESSANDRIA - COMUNE DI SEZZADIO - PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEL POZZO IDROPOTABILE SITO IN LOCALITA' RONCARINO PERFORATO NEL 2005 POZZO C.NA MORLOT - ELABORATO PLANIMETRIA CATASTALE: Foglio 19 - Particella n. 279 - Foglio 18 - SCALA: 1:2.000 - DATA: Maggio 2022"*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Andrea Cavalli - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 25 l/s - portata massima di concessione prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nell'area di salvaguardia, tenuto conto che questa ricade in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. Sono inoltre vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006.

I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore d'Ambito - Gestione Acqua S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e del manufatto di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dello stesso.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - Gestione Acqua S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Sezzadio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di accesso ai fondi agricoli che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni

tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Planimetria_catastale_AdS_Pozzo_C.na_Morlot_-_scala_1_2000.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI SEZZADIO

OGGETTO:

**PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE
DELLE FASCE DI RISPETTO DEL
POZZO IDROPOTABILE SITO IN
LOCALITA' RONCARINO
PERFORATO NEL 2005
POZZO C.NA MORLOT**

ELABORATO:

PLANIMETRIA CATASTALE
Foglio 19 - Particella n.279
Foglio 18

SCALA: 1:2000

DATA: Maggio 2022

LEGENDA

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

Particelle:
279 parte

ZONA DI TUTELA RISTRETTA

Particelle:
275 parte
277 parte
278 parte
444 parte
279 parte
280 parte
282 parte
412 parte
274 parte

ZONA DI TUTELA ALLARGATA

Particelle: 287 parte 452 tutta
275 parte 276 parte 284 tutta
277 parte 420 parte 285 tutta
278 parte 422 parte 286 tutta
444 parte 421 parte 423 tutta
279 parte 477 parte
280 parte 479 parte 193 (FOGLIO 18) parte
282 parte 241 parte
412 parte 407 parte
274 parte 240 parte
283 parte 238 parte
288 parte 451 parte

DIMENSIONI ZONA DI TUTELA RISTRETTA

Larghezza Punto 1 Asse X-X'	Larghezza Punto 2 Asse X-X'	Lunghezza Punto 3 Asse Y-Y'	Lunghezza Punto 4 Asse Y-Y'
52.79	53.86	51.31	72.20

DIMENSIONI ZONA DI TUTELA ALLARGATA

Larghezza Punto 1 Asse X-X'	Larghezza Punto 2 Asse X-X'	Lunghezza Punto 3 Asse Y-Y'	Lunghezza Punto 4 Asse Y-Y'
96.77	90.90	92.90	163.49

